**COMUNE DI GROMO**

**PROVINCIA DI BERGAMO**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GROMO E L’ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PER LA GESTIONE DEL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA E LA MANUTENZIONE AREE INSERITI NEL PARCO “LE FUCINE”**

**Con la presente, il Comune di Gromo (di seguito solo Comune), con sede in Piazza Dante 8, nella persona del responsabile del servizio risorse e territorio, Arch. Zucchelli Andrea, e l’Associazione \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) nella persona del Presidente, Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**

**PREMESSO:**

- CHE il Comune di Gromo è proprietario del Parco Pubblico “Le Fucine” composto da:

1- parco di mq. 18550 con relative attrezzature costituite da panchine e cestini porta rifiuti;

2-impianti di illuminazione, idrico, elettrico fognario e del gas metano;

3- laghetto di pesca sportiva e relativa area pertinenziale;

- CHE al fine di consentire la fruizione del parco e del laghetto di pesca sportiva in oggetto il Comune di Gromo intende stipulare una convenzione con un’associazione specifica del settore pesca o comunque un’associazione senza scopo di lucro.

**TUTTO Ciò PREMESSO**

**si precisa quanto segue:**

**ARTICOLO 1.** Per la fruizione delle aree in oggetto è stata svolta apposita manifestazione di interesse alla quale L’associazione ha partecipato.

**ARTICOLO 2.** L’ associazione dovrà garantire la manutenzione dell’area di pertinenza del laghetto (zona 1) e dell’area (zona2) di cui all’allegata planimetria (ALLEGATO 1) escluso il percorso vita e il Chiosco/Bar, inserite all’interno del Parco Pubblico “LE FUCINE”.

**ARTICOLO 3**. All’ associazione non sarà consentita la somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, eventuali manifestazioni in aggiunta a quelle specificate nell’articolo 6 devono essere preventivamente autorizzate da Comune di Gromo.

**ARTICOLO 4.** È fatto espresso ed assoluto divieto di sublocare o concedere ad altri, anche in uso gratuito, il laghetto per la pesca sportiva, pena la decadenza immediata della presente Convenzione.

**ARTICOLO 5.** La durata della concessione è stabilita per il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione fino al 14/06/2027.

**ARTICOLO 6.** I periodi di apertura e gli orari, come le tariffe, devono essere definiti dall’ Associazione stessa. Si precisa tuttavia che il periodo d’apertura obbligatorio dovrà tassativamente essere dal 15/06 al 31/08 di ogni anno. Si precisa altresì che in capo all’ Associazione pende l’obbligo di organizzare nel corso dell’anno n.4 competizioni di pesca sportiva.

**ARTICOLO 7.** L’Associazione si impegna:

- a sostenere tutte le spese di gestione dell’impianto per la pesca sportiva, nonché gli interventi di ordinaria manutenzione delle aree di cui all’articolo 2.

- a sostenere tutte le spese necessarie per l’effettuazione degli interventi/azioni che si rendessero necessari per l’eventuale ripristino della struttura allo stato originario in conseguenza ai danni derivati da qualsiasi evento, ad eccezione di quanto indicato nel punto 8.

**ARTICOLO 8.** Sono a carico del Comune tutte le opere di straordinaria manutenzione ed altresì gli interventi di rispristino dei danni conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi. Eventuali opere realizzate dall’associazione senza l’assenso scritto del Comune non potranno essere eseguite e verranno acquisite al patrimonio comunale salva comunque la risoluzione del presente rapporto contrattuale. Il Comune si riserverà la facoltà di intervenire sull’area di proprietà per modificare, ampliare o costruire nuove strutture sportivo/ricreative, senza che l’Associazione abbia nulla da pretendere per l’eventuale disagio che verrà arrecato.

**ARTICOLO 9.** L’Associazione dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RC Terzi manlevando il Comune di Gromo da qualsiasi richiesta per danni arrecati a persone e/o cose derivati dalla gestione dell’impianto di pesca.

**ARTICOLO 10.** L’Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità connessa alla gestione del laghetto di pesca e alla manutenzione delle aree di cui all’ articolo 2, rimanendo obbligata al risarcimento di qualsiasi danno che si dovesse verificare oppure essere richiesto da terzi.

**ARTICOLO 11.** Nella gestione dell’impianto di pesca sportiva l’Associazione dovrà tenere regolare contabilità fiscale, rimanendo a suo carico ogni responsabilità connessa al mancato rispetto delle normative fiscali vigenti in materia.

**ARTICOLO 12.** Allo scadere della convenzione tutte le nuove strutture eventualmente realizzate dall’ Associazione sull’area in gestione entreranno nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza onere alcuno per lo stesso e senza che l’associazione possa vantare alcun diritto e/o pretesa di sorta nei confronti dell’Amministrazione.

**ARTICOLO 13.** Il Comune verificherà con ispezioni periodiche il corretto utilizzo e la buona conservazione del laghetto di pesca sportiva nonché le manutenzioni delle aree di cui all’ Articolo 2 e valuterà se le eventuali inadempienze dell’associazione siano tali da determinare la risoluzione immediata della convenzione. La convenzione verrà automaticamente sciolta qualora lo Statuto dell’Associazione dovesse subire delle modificazioni tali da rendere prevalenti gli scopi di lucro.

**ARTICOLO 14.** In caso di violazione dei presenti obblighi contrattuali, il Comune notificherà l’inadempimento all’associazione e in rapporto alla gravità della contestazione, potrà risolvere di diritto la convenzione medesima e disporre altresì, l’incameramento totale e/o totale della garanzia di cui al successivo articolo 15.

**ARTICOLO 15.** A garanzia degli obblighi, nessuno escluso, assunti con la sottoscrizione della presente convenzione, l’Associazione stipulerà apposita polizza fideiussoria dell’importo di Euro 20.000,00. La polizza, sarà in libera disponibilità del Comune e dovrà essere prontamente reintegrata dall’ Associazione in caso di utilizzo della stessa.

**ARTICOLO 16.** In caso di controversie nascenti dal rapporto contrattuale in oggetto, le parti, di comune accorso, stabiliscono che la risoluzione venga demandata all’ Autorità Giudiziaria competente.

**ARTICOLO 17.** Fermo restando il carattere amministrativo della presente Convenzione, per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al Codice Civile.

**ARTICOLO 18.** La presente convenzione viene stipulata sotto forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso.

**Allegati:**

1. **Planimetria del Parco Pubblico “Le fucine”**